

COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
Provincia di Treviso

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 113 DEL
09.06.2023 AD OGGETTO: “ADOZIONE PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ ED
ORGANIZZAZIONE (PIAO) 2023 - 2025.”**

Verbale n. 14 del 15.06.2023

IL REVISORE DEI CONTI

Premesso che:

- l’art. 139 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, lettera b), n. 1, come modificato dalla Legge n. 213/2013 richiede che l’Organo di revisione esprima il proprio motivato parere contenente un giudizio di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle operazioni dell’Ente, fra le quali anche gli “strumenti di programmazione finanziaria”;
- l’art. 19, c. 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che l’organo di revisione economico-finanziaria accerti che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa, di cui all’art. 39, L. n. 449/1997 e che eventuali eccezioni siano analiticamente motivate;

Richiamato l’art. 6 del D.L. 9.6.2021, n. 80, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, stabilisce che per assicurare la qualità e la trasparenza dell’attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190;

Atteso che ai sensi dell’art. 8, comma secondo, del D.M. n. 132 del 30/06/2022, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è adottato, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l’approvazione dei bilanci di previsione, entro trenta giorni successivi a detto termine;

Atteso che:

- con decreto del Ministro dell’Interno del 13 dicembre 2022, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023 – 2025 da parte degli enti locali è stato differito dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023;
- ai sensi dell’art. 1, comma 775 della Legge 29.12.2022, n. 197, il termine sopra indicato è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2023 e quest’ultimo, con successivo decreto del Ministro dell’Interno del 19 aprile 2023, è stato ulteriormente differito al 31 maggio 2023;

Preso atto che con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 e n. 8 del 09.03.2023 sono stati approvati, rispettivamente, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023 – 2025 e il Bilancio di Previsione 2023 – 2025;

Viste le deliberazioni della Giunta comunale n. 37 del 20.02.2023 e n. 92 del 10.05.2023 con cui, al fine di completare e/o avviare rapidamente le procedure per il reclutamento del personale necessario all’assolvimento dei compiti istituzionali dell’Ente, in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, anche alla luce della

reinternalizzazione dei servizi condivisi fino al 31/12/2022 con il Comune di Refrontolo, è stato approvato, e successivamente modificato, il fabbisogno di personale per il triennio 2023/2025 quale aggiornamento della Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) Triennio 2022 – 2023 – 2024, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 21.12.2022;

Atteso che sulle rispettive proposte di deliberazione è stato espresso dal sottoscritto parere favorevole, giusti verbali n. 2 del 20.02.2023 e n. 8 dell'11.05.2023;

Vista ora la proposta di delibera della Giunta comunale n. 113 del 09.06.2023 avente per oggetto "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) - 2023 - 2025", in cui trova corretta allocazione, alla Sezione 3 "Organizzazione e capitale umano", il Piano dei fabbisogni di personale 2023 – 2025 (Sottosezione 3.3);

Dato atto che alla data del 31.12.2022 il Comune di Pieve di Soligo aveva meno di 50 dipendenti, e più precisamente 48, per cui l'Amministrazione ha proceduto alla redazione del PIAO semplificato, ai sensi dell'art. 6 del D.M. 132/2021;

Considerato che la Sottosezione di cui trattasi ripropone integralmente i contenuti del Piano dei Fabbisogni 2023/2025 approvato e poi modificato con le deliberazioni n. 37 del 20.02.2023 e n. 92 del 10.05.2023 per cui si ritiene di richiamare integralmente anche il contenuto dei pareri n. 2/2023 e n. 8/2023;

Riaccertato in particolare che:

- la programmazione dei fabbisogni risulta compatibile con la disponibilità concessa dal D.M. 17 marzo 2020;
- tale spesa risulta compatibile, alla luce dei dati previsionali disponibili, con il mantenimento del rispetto della "soglia", secondo il principio della sostenibilità finanziaria, anche nel corso delle annualità successive, oggetto della presente programmazione strategica;
- i maggiori spazi assunzionali, concessi in applicazione del D.M. 17 marzo 2020, sono utilizzati, conformemente alla norma dell'articolo 33, comma 2, su richiamato, per assunzioni esclusivamente a tempo indeterminato;
- la spesa di personale per l'anno 2023, derivante dalla programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell'art. 1, comma 557 della legge 296/200, anche tenuto conto della esclusione dal vincolo per la maggiore spesa di personale realizzata a valere sui maggiori spazi assunzionali concessi dal D.M. 17/03/2020 (ex art. 7, comma 1, del medesimo decreto attuativo);
- la spesa di personale mediante forme di lavoro flessibile previste per l'anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010, convertito in legge 122/2010;
- l'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del d.lgs.165/2001, come da ricognizione dei Responsabili di Servizio, con esito negativo.

Tutto ciò premesso,

V I S T I

i pareri positivi di regolarità tecnica e contabili espressi dai responsabili interessati;

E S P R I M E

Parere favorevole.

**Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Massimiliano Cecchetto**

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs n. 82/2005 e s.m.i.